(N. 227-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1953

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli olî minerali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, di cui è proposta la conversione in legge, è stato parzialmente modificato il regime fiscale di alcuni oli minerali.

Il provvedimento, preso d'urgenza per evitare ogni frode, si propone di raggiungere varie finalità: di ordine strettamente fiscale (aumento di entrate), di ordine economico (riequilibrazione dei costi dei trasporti su treno o su autocarro) e di ordine tecnico (miglioramento del regime di riscossione del tributo).

È a tutti nota la necessità in cui si trovò lo Stato di concedere per il 1953 ai suoi dipendenti un aumento pari alla mezza mensilità di stipendio concessa con uno dei primi provvedimenti della nuova legislatura. Per far fronte alla spesa fu necessario provvedere a trovare un'entrata corrispondente: apparve opportuno acquisirla mediante un inasprimento della imposta di fabbricazione e del corrispondente dazio doganale su alcuni oli minerali il cui prezzo corrente, come è chiarito nella relazione ministeriale era notevolmente al di sotto del prezzo ufficiale.

Tali prodotti, del resto, erano ancora tassati con una aliquota proporzionalmente inferiore a quella del 1939 e quindi il provvedimento di cui vi si propone la conversione in legge rientra tra i provvedimenti di riassestamento del nostro sistema tributario.

Fra i generi sui quali si fece gravare l'aumento di imposta sono, anzitutto gli oli minerali greggi per i quali in luogo della tassazione con lire 3.000 al quintale se usati nei motori e di lire 5.000 al quintale se destinati ad altri usi, si introdusse la tassa unica di lire 6.000 al quintale. (Resta ferma la concessione di aliquota ridotta per gli oli minerali greggi naturali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni di cui alla lettera *A* della tabella *B* allegata al provvedimento in esame).

Vi sono poi gli oli da gas (gasolio) la cui tassazione a seconda della densità e a seconda dell'uso (3.000 e 4.800 al quintale), fu portata all'unica aliquota di lire 9.000 al quintale (restando in lire 6.000 la tassazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili).

Infine i residui della lavorazione oggi tassati con lire 3.000 al quintale se destinati alla combustione nei motori e con lire 5.000 al quintale se destinati ad altri usi furono portati alla tassazione unica di lire 4.000.

Basta un esame sommario del provvedimento per comprendere che con esso si volle aggravare il costo dei carburanti maggiormente usati sui veicoli destinati al trasporto delle merci su strada. E la relazione ministeriale serenamente riconosce infatti che si volle anche riequilibrare il costo dei trasporti su strada col costo dei trasporti su rotaia che in questi giorni si aumenta per migliorare il conto di gestione delle Ferrovie dello Stato.

Altrimenti l'inasprimento delle tariffe di trasporto per ferrovia non avrebbe dato lo sperato vantaggio perchè sarebbe aumentata la convenienza degli imprenditori di trasporto merci a servirsi degli autocarri.

* * *

Se semplici sono le disposizioni emanate dal punto di vista della tassazione e se chiaro è lo stesso movente di politica economica che ha ispirato il provvedimento, qualche maggiore spiegazione esigono le innovazioni tecniche nel sistema di riscossione, nella sistematica del tributo, nel complesso delle penalità comminate per le frodi, e nelle esenzioni e riduzioni di tassa, apportate col provvedimento in esame.

Anzitutto fu sistemata, con riduzione di voci la tariffa ordinaria e furono raggruppate in tre tabelle (A-B-C) le voci relative ai prodotti da ammettere in esenzione (tabella *A*) e da ammettere a tariffa ridotta (tabella *B*) nonchè le caratteristiche dei prodotti petroliferi agli effetti della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine (tabella *C*).

Furono poi introdotti particolari trattamenti di privilegio per determinate categorie di oli in relazione alla loro provenienza da minerali molto poveri e da rigenerazione.

Infine fu meglio chiarito quali siano i prodotti che godono di trattamento di favore e furono rielaborate le norme relative alle penalità per frode.

Un esame particolareggiato delle singole disposizioni potrà dare un'idea migliore di quella che non possa essere ricavata dalla enunciazione sommaria.

Con l'articolo 1 del decreto-legge che vi si chiede di trasformare in legge venne stabilita

la nuova misura della imposta di fabbricazione con le modificazioni che già sono state accennate.

Nel primo capoverso dell'articolo è introdotta una riduzione, da attuarsi sotto forma di abbuono, del 30 per cento per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, nonchè dalla lavorazione di minerali greggi naturali aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300° C, non superiore al 10 per cento in peso. Tale abbuono dovrà essere dato secondo le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

La relazione chiarisce che il vantaggio potrà essere in pratica goduto solo per i greggi prodotti in San Valentino d'Abruzzo i quali, data la povertà della materia prima, non potrebbero essere venduti.

Nel secondo capoverso, sempre dell'articolo 1, è prevista una riduzione di tassa del 30 per cento per gli oli rigenerati (ottenuti da prodotti della stessa natura). Autorevoli membri della Commissione hanno fatto presente però che la riduzione del 70 per cento, in luogo di quello attuale del 50 per cento (articolo 3 decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50) è veramente eccessiva. La attuale riduzione del 50 per cento appare sufficiente per dare incentivo alla produzione di oli rigenerati: la riduzione del 70 per cento porterebbe un turbamento nel mercato e finirebbe ad assicurare soltanto sproporzionati utili ad alcuni produttori. La maggioranza della Commissione propone quindi, d'accordo col Governo, la soppressione del comma.

Con l'articolo 2 del provvedimento in esame si approvano le nuove tabelle (*A* e *B*) in sostituzione di quelle allegate alla legge 9 maggio 1950 (che converte in legge con modificazioni il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50) e di quella allegata al decreto-legge 27 marzo 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255. Principali innovazioni degne di nota sono nella tabella *A* lettera *A* l'esenzione da imposta degli oli impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie per la lavorazione di schisti bituminosi a lor volta destinati alla lavorazione del cemento (limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati). Spiega la relazione che la concessione viene data per rendere economica la lavorazione degli schisti bituminosi di Ragusa.

Nella stessa tabella *A* lettera *C*, n. 1, l'esenzione del petrolio destinato all'azionamento delle macchine agricole viene estesa a quello da usarsi per il riscaldamento degli essiccatoi di prodotti agricoli: conoscendosi il bisogno di aumentare la nostra capacità di conservare le frutta l'estensione del beneficio non pare ingiustificata.

Alla lettera *D* — lubrificanti. — si è evidentemente incorsi in un errore nella preparazione del testo ministeriale, perchè se la norma rimanesse così come è, l'esenzione di imposta di fabbricazione degli oli lubrificanti destinati alla produzione dei diversi tipi di lubrificanti potrebbe dar luogo ad una serie di frodi: si propone dunque la soppressione della parole « lubrificanti e degli ». Nella lettera *E* — sempre della tabella *A* — si ritrova al n. 4 la norma analoga a quella dell'articolo 1 per il petrolio, e cioè l'estensione della esenzione del gasolio e dei residui della lavorazione destinati ai motori agricoli al gasolio e ai residui destinati al riscaldamento degli essiccatoi agricoli.

Una importante variazione è stata introdotta nella lettera *F*, n. 5, con la esenzione dei residui della lavorazione destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione. Si sono volute così favorire le aziende produttrici di gas di città, specialmente quelle che distribuiscono metano trasformato, che per i consumi di punta possono far ricorso a gas da oli combustibili (o meglio da residui di lavorazione) kräkizzati. Per la regolamentazione di tale facilitazione innovativa è previsto un decreto da emanarsi dal Ministro delle finanze di concerto con quello dell'industria e commercio (articolo 4 primo comma).

La lettera *G* (sempre della tabella *A*) estende a tutti i prodotti petroliferi l'esenzione quando siano destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di trasporto aereo di linea da società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi — il beneficio era prima limitato ad alcuni prodotti soltanto. Del tutto nuovo è poi l'esonero da tassa per i prodotti petroliferi destinati alle scuole civili di pilotaggio aereo (nei limiti di 1.000 tonnellate di carburante annuo e di 100 tonnellate

di lubrificante). Il motivo dell'esonero è evidente, cercare di sviluppare l'aviazione civile, rendendo anche meno costosa la scuola di pilotaggio.

La lettera *H* contiene disposizioni di esonero per gli oli minerali destinati alla nascente industria chimica destinati cioè alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa non soggetti alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali. Si tratta, come ben si dice nella relazione ministeriale di facilitare lo sviluppo della industria chimica dei vari derivati dagli idrocarburi, industria nella quale l'Italia deve cercare di raggiungere un livello se non pari almeno vicino a quello raggiunto da altre Nazioni forse anche meno dotate dell'Italia in fatto di materie prime, e che rappresenta anche per il prossimo avvenire sempre nuove possibilità in relazione al grande sviluppo della tecnica di trasformazione e di preparazione di prodotti sintetici.

Con la lettera *H* al n. 2, si estende ai prodotti nazionali l'esenzione, già disposta per i prodotti provenienti dalla importazione, relativa agli oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici. Appare a prima vista che la estensione dell'esenzione ai prodotti nazionali rappresenta una norma di assoluta giustizia, dato che sarebbe assurdo ed ingiusto fare ai prodotti importati un trattamento di favore rispetto ai prodotti dell'industria italiana.

Nella tabella *B*, lettere *B*, *D*, *E*, si inseriscono norme per un trattamento di favore unico per i carburanti, lubrificanti e oli da gas destinati al consumo per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, con una norma che appare degna di approvazione dato che si tratta sempre di prodotti che vengono destinati così non ad un consumo produttivo, ma soltanto al completamento necessario di un ciclo industriale; nella lettera *E* si estende il trattamento di favore già in atto per i gasoli ed i residui della lavorazione impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere ai lavori di perforazione in genere destinati alle ricerche di idrocarburi, ciò con l'evidente intento di facilitare la ricerca anche degli idrocarburi gassosi di cui si è dimostrato così ricco il sottosuolo italiano.

Nella lettera *F* è da notare la introduzione, fra i residui di lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni, della categoria dei residui fluidissimi tassati con l'aliquota di lire 500 al quintale. Viene stabilito nella tabella *C* che si devono intendere per residui della lavorazione fluidissima quelli aventi viscosità a 50° C inferiore a 3° Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3. La relazione chiarisce che si è voluta introdurre la nuova categoria per venire incontro alle esigenze dei consumatori che ne fanno uso per le caldaie per i servizi di acqua calda, cucine, termosifoni di piccola portata. Vengono eliminati invece dai prodotti agevolati i lubrificanti altri destinati ai collaudi dei motori dato che era difficile determinare quale fosse il quantitativo veramente impiegato nel solo collaudo.

La tabella *C* determina le caratteristiche chimiche di classificazione dei prodotti petroliferi adottando quei chiarimenti e quelle precisazioni che dalla esperienza sono stati suggeriti o che furono resi necessari per la introduzione di nuove voci (come quella dei residui fluidissimi).

Dopo che con l'articolo 2 e la tabella, è stata sistemata tutta la materia, appare necessario sopprimere l'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 1950, che permette il trasferimento in esenzione di prodotti intermedi o di prodotti semi-lavorati da raffinare, ad altre raffinerie; è norma che ha dato luogo a notevoli tentativi di frode.

L'articolo 3 modifica, correlativamente alle modificazioni introdotte nella imposta di fabbricazione i diritti di confine per la introduzione dei prodotti stessi dall'estero: è norma che non ha bisogno di particolare illustrazione.

L'articolo 4 oltre alla delega al Ministro per la determinazione delle norme regolamentari per la esenzione dei carburanti destinati alla produzione di gas da immettersi negli impianti di distribuzione di gas di città, contiene un secondo comma in cui si demanda al Ministero di stabilire con suo decreto quale debba essere l'adulterante da usarsi per rendere impossibile la frode nell'uso dei residui della lavorazione fluidissimi.

Gli articoli 5, 6, 7, contengono nuove norme penali sostanzialmente intese a punire oltre che

la fabbricazione (alla quale si è aggiunta la raffinazione clandestina) anche la destinazione di prodotti esenti o soggetti ad imposta con aliquota ridotta ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle e la miscelazione di prodotti esenti con prodotti soggetti. Sono state soppresse le norme relative alla equiparazione del tentativo di frode alla frode con innovazione che lascia alquanto perplessi alcuni membri della Commissione; così pure sono state tolte le norme circa la confisca dei prodotti a termini delle leggi doganali: anche sull'opportunità di queste soppressioni alcuni membri della Commissione sono incerti ed hanno bisogno di ottenere dal Ministro la assicurazione che il notevole alleggerimento delle sanzioni in questo campo non potrà facilitare nuove evasioni. La innovazione per vero appare assai strana anche perchè con il provvedimento relativo alla imposta sugli oli da grassi animali le norme equiparatrici del reato tentato al consumato e quelle sulla confisca sono state introdotte. I limiti di pena pecuniaria sono stati poi aumentati, ma non vi è più alcuna pena restrittiva della libertà personale comminata: è il terzo punto sul quale alcuni membri della Commissione richiamano la attenzione del Senato. Trattasi, in genere di frodatori non di poche lire, ma di milioni di imposta per i quali la pena pecuniaria può rappresentare soltanto un rischio di esercizio; potrebbe perciò sembrare più efficace una pena detentiva ridotta che una multa anche apparentemente ingentissima.

Gli articoli seguenti contengono soltanto norme transitorie e di attuazione.

Con le modifiche pertanto che si segnalarono nel testo della relazione e che si riproducono di seguito, la Commissione finanze e tesoro vi propone la conversione in legge del decreto non senza far voti che il Ministero voglia raccogliere in un testo unico le leggi sull'imposta di fabbricazione in modo da coordinarne le norme e di presentare ai contribuenti un corpo unico che contenga tutte le disposizioni alle quali in materia deve essere prestata osservanza. Verso questa unificazione il decreto sottoposto alla vostra approvazione rappresenta però già un notevole passo.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli olî minerali.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli olî minerali.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

« L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è soppresso ».

Nella tabella A, *voce* D), *punto 1), sopprimere le parole*: « lubrificanti e degli ».